

PREVIDENZA – La normativa in vigore nel 2025

La Legge di Bilancio per il 2025 (Legge n. 207 del 30 dicembre 2024) ha sostanzialmente confermato la normativa già in vigore, inserendo novità contenute. Facciamo il punto.

PEREQUAZIONE AUTOMATICA DEL TRATTAMENTI PENSIONISTICI

Si ritorna al sistema di calcolo per scaglioni previsto dalla normativa ordinaria, più favorevole rispetto alle cd. “fasce”, ma la rivalutazione degli importi pensionistici sarà comunque poco percettibile, essendo l’indice provvisorio di adeguamento per il 2025 pari allo 0,8%.

Tale rivalutazione è applicabile integralmente agli assegni fino a quattro volte il minimo INPS (valore in vigore nel 2024) e in misura percentualmente inferiore per i trattamenti che superano tale soglia. Ad esempio, un assegno pari a 5.000 euro mensili lordi verrà così rivalutato:

Calcolo perequazione 2025		0,80%		
pensione 2024	5.000,00	minimo 2024:		598,61
		scaglione	%	aumento
fino a 4 volte	(2.394,44)	2.394,44	0,80%	19,16
+ di 4 e fino a 5 volte	(2.993,05)	598,61	0,72%	4,31
oltre 5 volte	(2.993,05)	2.006,95	0,60%	12,04
perequazione netta	0,71%	aumento mensile	35,51	5.035,51
		aumento annuo	461,63	

Non è previsto alcun conguaglio con riferimento all’anno 2024, poiché è stata confermata in via definitiva la percentuale del 5,4% che era stata applicata lo scorso anno ai fini del calcolo della rivalutazione provvisoria dei trattamenti pensionistici.

Non godono della rivalutazione le pensioni pagate ai pensionati residenti all’estero che l’anno scorso hanno percepito un trattamento superiore al minimo (598,61 euro) con una fascia di garanzia fino a 603,40 euro.

INCREMENTO DELLE PENSIONI MINIME

Nel 2025, per effetto della rivalutazione dello 0,8%, il trattamento minimo mensile è elevato a euro 603,40. È prevista, inoltre, una extra rivalutazione del 2,2% per le pensioni di importo fino ad una volta il minimo, che si aggiunge a quella dello 0,8%, determinando un importo minimo mensile pari a 616,67 euro.

REQUISITI PER ACCEDERE AL PENSIONAMENTO

I requisiti rimangono invariati per tutte le tipologie di pensionamento. Proviamo a riassumerli nella seguente tabella, distinguendo i lavoratori in base alla data in cui è avvenuto il primo accredito contributivo a loro favore, se dal 1° gennaio 1996 in avanti (i cd. "Contributivi puri") o anteriormente a tale data (Sistema "Misto"):

Tipologia pensione	Vecchiaia	Anticipata per Anzianità
Sistema "Misto"	67 anni di età + almeno 20 anni di anzianità contributiva.	42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva per gli uomini e a 41 anni e 10 mesi per le donne, no requisito anagrafico; + finestra di decorrenza di 3 mesi
Contributivi puri	Come sopra, a condizione che il trattamento risulti almeno pari all'assegno sociale (538,69 euro). Se non si soddisfa tale condizione, il lavoratore potrà accedere alla pensione di vecchiaia contributiva al compimento dei 71 anni di età e con almeno 5 anni di anzianità contributiva.	64 anni di età, con almeno 20 anni di anzianità contributiva effettiva (obbligatoria, volontaria, da riscatto, no contribuzione figurativa). Condizione: importo non inferiore a 3 volte (*) l'assegno sociale (1.616,07 euro). Penalizzazioni: importo massimo 3.017,00 euro mensili (**) + finestra di decorrenza di 3 mesi.

(*) 2,8 volte l'assegno sociale (1.508,33 euro mensili) per le lavoratrici con un figlio; 2,6 volte (1.400,59) per le lavoratrici che hanno almeno due figli.

(**) corrispondente a 5 volte il minimo INPS; pensione piena dal mese successivo a quello del compimento del requisito anagrafico per il pensionamento di vecchiaia.

Contributivi puri e previdenza complementare

Dal 1° gennaio 2025, sarà possibile raggiungere i valori soglia legati all'assegno sociale, previsti come condizione per poter accedere ai trattamenti pensionistici di vecchiaia e di anzianità, utilizzando la rendita pensionistica complementare.

In tal caso, però, il requisito contributivo viene incrementato di cinque anni dal 1° gennaio 2025 e di ulteriori cinque anni dal 1° gennaio 2030. Sempre con riferimento a questa opzione è previsto un innalzamento della soglia minima da 3 a 3,2 volte l'assegno sociale, a far data dal 1° gennaio 2030.

Infine, la pensione anticipata in tal modo conseguita non è cumulabile fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con redditi di lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui.

Il percorso attuativo di tale norma prevede l'emanazione di un decreto ministeriale che dovrà individuare i criteri di computo e le modalità di richiesta e di certificazione della proiezione della rendita pensionistica complementare.

Quota 103

Confermata anche per quest'anno la possibilità di accedere al pensionamento anticipato se si raggiungono congiuntamente, entro il 31 dicembre 2025, i requisiti di 62 anni di età e 41 anni di anzianità contributiva, con le seguenti penalizzazioni:

- calcolo dell'assegno applicando integralmente il sistema contributivo;
- importo massimo liquidabile, pari a 4 volte il minimo INPS (corrispondente a 2.413,60 euro mensili) per le mensilità di anticipo rispetto al raggiungimento del requisito anagrafico per il pensionamento di vecchiaia;
- finestre mobili di decorrenza pari a 7 mesi per i lavoratori privati e a 9 mesi per i lavoratori pubblici;
- fino al raggiungimento dell'età per il pensionamento di vecchiaia, divieto di cumulo con redditi da lavoro, ad eccezione di quelli da lavoro autonomo occasionale fino ad un massimo di 5.000 euro lordi annui;
- cumulo gratuito dei periodi assicurativi limitato alle gestioni INPS.

Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2025 può essere esercitato anche successivamente a tale data.

Incentivi al trattenimento in servizio

La Legge di Bilancio per il 2025 (art. 1, comma 161) ha previsto un rafforzamento dell'incentivo, cd. "Bonus Maroni", per chi decide di proseguire il rapporto di lavoro pur avendo conseguito i requisiti per Quota 103 o per il pensionamento anticipato di anzianità, entro il 31 dicembre 2025.

In tal caso, il dipendente può optare per la rinuncia all'accredito dei contributi previdenziali a proprio carico (9,19%) informando di ciò il proprio datore di lavoro che provvederà, quindi, a corrispondere il relativo importo in busta paga, senza assoggettarlo a trattenute fiscali e a contribuzione previdenziale.

Proroga Opzione Donna

È stata confermata, anche per il 2025, la possibilità per le lavoratrici dipendenti di anticipare il pensionamento, esercitando l'opzione di calcolo della pensione integralmente con il sistema contributivo.

La verifica della maturazione dei requisiti si riferisce al 31 dicembre 2024 e l'anzianità contributiva minima richiesta è sempre pari ad almeno 35 anni, al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti. Di seguito i requisiti anagrafici e le altre condizioni che devono essere soddisfatte:

Età minima	Condizioni (alternative)
61 anni	1) Assistere da 6 mesi il coniuge o un parente di 1° grado convivente, con un handicap grave, o un parente o un affine di 2° grado convivente, quando genitori o coniuge della persona con handicap abbiano compiuto i 70 anni o siano invalidi o deceduti.
60 anni, con un figlio	
59 anni con due o più figli	
59 anni e indipendentemente dal numero dei figli, se rientranti nella condizione n. 3.	2) Abbiamo una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74%. 3) Siano licenziate o dipendenti da imprese per la quale è in atto una procedura per la gestione della crisi aziendale.

Confermata l'applicazione della finestra di decorrenza pari a 12 mesi, per le lavoratrici dipendenti, e a 18 mesi, per le autonome.

Anticipo dell'età pensionabile per le donne con figli

Alle lavoratrici con primo versamento contributivo dal 1° gennaio 1996 in avanti o che hanno optato per il calcolo integralmente contributivo della pensione, a prescindere dall'assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi dell'evento maternità, è riconosciuto un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia pari a quattro mesi per ogni figlio e pari a sedici mesi complessivi in caso di quattro o più figli. In alternativa al detto anticipo la lavoratrice può optare per la determinazione del trattamento pensionistico con applicazione di un coefficiente moltiplicatore.

Lavoratori Precoci

Nessuna modifica alla normativa per i lavoratori cd "precoci", per i quali il requisito contributivo è confermato in 41 anni, come la finestra di decorrenza di tre mesi e l'impossibilità di cumulare la pensione con redditi da lavoro, fino al raggiungimento dell'età pensionabile.

Ricordiamo che sono considerati lavoratori precoci coloro che possono fare valere almeno un anno di contribuzione, per periodi di lavoro effettivo svolti prima del compimento del diciannovesimo anno di età e soddisfino una delle condizioni previste dalla legge: le stesse indicate per l'accesso ad opzione donna oppure l'aver svolto per un determinato periodo di tempo delle attività lavorative gravose o usuranti.

Cumulo e Totalizzazione dei periodi assicurativi

Il cumulo dei periodi assicurativi è uno strumento che permette di cumulare gratuitamente i contributi non coincidenti presenti in gestioni previdenziali diverse, compresi quelli versati nelle casse professionali.

Diversamente dalla totalizzazione il diritto si matura al raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi generali già illustrati e non è prevista la finestra di decorrenza di 18 mesi.

Il calcolo può essere misto, sia retributivo che contributivo, mentre nella totalizzazione le diverse gestioni pensionistiche calcolano la quota di pensione di propria competenza in proporzione all'anzianità contributiva maturata dal lavoratore in ciascuna di esse e secondo il sistema di calcolo previsto dal loro ordinamento solo se si è raggiunto il diritto ad una autonoma pensione, altrimenti applicano il sistema contributivo.

I requisiti contributivi e anagrafici previsti per chi ricorre alla totalizzazione sono pari ad almeno 20 anni di anzianità contributiva e 66 anni di età, oppure, 41 anni di contributi a prescindere dall'età.

Contribuzione volontaria aggiuntiva

Ai lavoratori il cui primo accredito contributivo decorre dal 2025 viene data la possibilità incrementare il proprio montante contributivo versando all'INPS un'aliquota maggiorata di massimo 2 punti percentuali. I contributi aggiuntivi versati dal lavoratore, tuttavia, non sono integralmente deducibili come avviene per la contribuzione ordinaria, essendo la deducibilità limitata al 50%.

Strumenti di accompagnamento al pensionamento

Prorogata per un anno la possibilità di ricorso all'Ape Sociale e nessuna modifica alla normativa che disciplina l'Isopensione. Riepiloghiamo brevemente i requisiti richiesti per poter utilizzare tali strumenti:

- **Ape Sociale**

È una prestazione assistenziale riconosciuta al sussistere di determinate condizioni e commisurata alla futura pensione, fino al limite di 1.500 euro mensili. Viene erogata dallo Stato fino alla data di decorrenza della pensione vera e propria.

Età: 63 anni e 5 mesi dal 2024.

Anzianità contributiva: 30 anni per i disoccupati, per chi assiste da almeno 6 mesi familiari disabili e chi è invalido al 74% e più; 36 anni per chi ha svolto attività gravose da almeno 7 anni negli ultimi 10 o almeno 6 anni negli ultimi 7 (anzianità ridotta a 32 anni di per gli operai edili e i ceramisti).

La concessione è subordinata alla cessazione dell'attività lavorativa.

I disoccupati di lunga data potranno accedere all'indennità una volta esaurita la Naspi, senza più attendere il trimestre di inoccupazione precedentemente previsto. Non è cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

Non spetta a chi è titolare di trattamento pensionistico diretto.

• **Isopensione**

Possibilità di incentivare l'esodo di lavoratori "anziani", da parte dei datori di lavoro che impieghino mediamente più di 15 dipendenti, per il tramite di accordi aziendali, ad adesione individuale, in cui l'azienda si impegna a corrispondere ai lavoratori, attraverso l'INPS, una prestazione di importo pari alla pensione che spetterebbe loro in base alle regole vigenti al momento della cessazione e, parallelamente, a versare all'INPS la contribuzione figurativa necessaria al raggiungimento del pensionamento effettivo, che può essere sia anticipato per anzianità o di vecchiaia (no Quota 103).

Anticipo fino a 7 anni rispetto all'età pensionabile (invece dei 4 originariamente previsti) fino a tutto il 2026¹.

Nell'eventualità di una successiva nuova occupazione del lavoratore come dipendente o autonomo, non viene meno l'obbligo del versamento da parte del precedente datore di lavoro, l'isopensione pertanto continuerà ad essere erogata e andrà a cumularsi con tali redditi.

Sistema contributivo - riscatto agevolato della laurea

È strutturale la norma che prevede la possibilità di riscattare periodi di studi universitari ad un costo agevolato da parte di coloro a cui si applica integralmente il calcolo della pensione con il sistema contributivo. Di seguito alcune informazioni:

Costo (variabile*)	Circa 6.000 euro per ogni anno di laurea da riscattare, integralmente deducibili.
Chi può accedervi	<ul style="list-style-type: none"> • Contributivi "puri" (lavoratori che non hanno accrediti contributivi prima del 1996, anche considerando il periodo di laurea da riscattare). • Iscritti alla Gestione Separata per i lavoratori Parasubordinati. • Chi esercita l'opzione per il calcolo dell'intera pensione con il sistema contributivo. • Lavoratrici che intendono esercitare l'Opzione Donna (**). • Chi utilizza la Totalizzazione dei periodi contributivi.

(*) Il contributo, per ogni anno da riscattare, è pari al livello minimo imponibile annuo moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche (33%).

(**) L'INPS, con messaggio n. 4560 del 21 dicembre 2021, ha precisato che è necessario presentare istanza di riscatto della laurea contestualmente a quella di pensione con opzione donna.

Opzione per il calcolo dell'intera pensione con il sistema contributivo

La convenienza se esercitare o meno l'Opzione per il calcolo dell'intera pensione con il sistema contributivo, va valutata con riferimento ai singoli casi personali, con l'aiuto di esperti o rivolgendosi ad un Patronato. Riepiloghiamo in sintesi alcune informazioni utili al riguardo:

¹ Con la Legge n. 14 del 24 febbraio 2023, di conversione del D.L. n. 198/2022, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (c.d. Decreto Milleproroghe) è stata prorogata al 2026 tale possibilità (rif. art. 9, comma 5 bis).

Destinatari	Chi, avendo meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995, ha maturato almeno 15 anni di contributi di cui almeno un anno prima del 1996. Per chi intende accedere al pensionamento con la Totalizzazione dei periodi contributivi è possibile avere 18 o più anni di contributi al 31 dicembre 1995.
Attenzione	La scelta è irrevocabile.
Misura della pensione	L'effetto della conversione al metodo contributivo potrà portare, in alcuni casi, a un decremento anche del 50% della pensione per chi vanta molti anni di anzianità contributiva prima del 1996 e incrementi significativi a livello retributivo negli ultimi anni di lavoro.

Riscatto vuoti contributivi

In via sperimentale per il biennio 2024-2025, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione, hanno facoltà di riscattare, in tutto o in parte, i periodi antecedenti il primo gennaio 2024, nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi.

Tali periodi devono essere compresi tra l'anno del primo e quello dell'ultimo contributo comunque accreditato nelle suddette forme assicurative, non devono essere soggetti a obbligo contributivo e non devono essere già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria.